EROGAZIONE DI CINQUE MILIARDI DI LIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE, PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA E DI STABILE SISTEMAZIONE PRODUTTIVA DEI PROFUGHI DAI TERRITORI DELLA VENEZIA GIULIA AMMINISTRATI O POSSEDUTI DALLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA JUGOSLAVA

Art. 1

Acquisto od espropriazione di terreni per l'occupazione di profughi giuliani

L'Ente nazionale delle Tre Venezie e' autorizzato a predisporre e ad eseguire, con inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava. L'Ente anzidetto e', altresi', autorizzato a costruire, nel territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno all'uopo acquistati od espropriati, uno o piu' villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della Venezia Giulia.

Versione in vigore dal 17 aprile 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava
Estremi	Legge 31 marzo 1955, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/erogazione-di-cinque-miliardi-di-lire-all-ente-nazionale-per-le-tre/art-1-acquisto-od-espropriazione-di-terreni-per-l-occupazione-di-profughi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Art. 1

Art. 1